



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 77 del 22/12/2021

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30** , nella **Sala Consiliare di via Gorizia**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Laura Besana** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	BESANA LAURA	X		10	BERTANI MICHELE MARIA	X	
2	TIMPANO GIOVANNI	X		11	MELELEO MICHELA	X	
3	BONO MAURIZIO	X		12	PALMA PAOLA		X
4	VARRECCHIA FABIO	X		13	CAIELLO ELISA	X	
5	RENZELLA MARCELLO	X		14	CALLONI MICHELE	X	
6	CORSARO AGATA LUCIA	X		15	GAYE CHEIKH TIDIANE	X	
7	PEREGO PIERLUIGI	X		16	BOVE FEDERICO	X	
8	DI TULLIO VALERIA	X		17	MONGUZZI LUCA MARCO		X
9	CONFALONIERI TOMMASO	X					

Totale Presenti n. 15

Totale Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Angelo Salvatore Spasari**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge di bilancio n.160 del 27/12/2019 il quale dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 a decorrere dal 1° gennaio 2020;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 780, della suddetta Legge di bilancio ha abrogato a decorrere dall'anno 2020: le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; gli articoli 8, ad eccezione del comma 1, e 9 ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; tutte le disposizioni incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla Legge di bilancio 2020;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che *"gli enti locali (...) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 23/06/2020;

VISTI i commi 741 e 748 e ss. dell'articolo 1 Legge 160/2019 i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate e modificare le aliquote di base previste dallo Stato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 160 del 2019, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria risulta:

- comma 748, pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, e il comune possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, a decorrere del 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752, pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, pari allo 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, pari allo 0,86 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

VISTO il comma 741 lett. c) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce l'assimilazione all'abitazione principale per:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- 4) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine;

VISTO il comma 741 lett. c), n°6, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede la possibilità per l'Ente di assimilare all'abitazione principale, con proprio regolamento, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, recependo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 n. 145;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali), nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31 dicembre 2021 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

VISTO:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO:

- il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale dispone la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- che, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comune:
 - Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;
 - Comune: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2022**, così di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Detraz.
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	0,60 per cento	200 euro

C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)		
Abitazioni affittate a canone concordato e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della Legge n.431/98	0,79 per cento	
Unità immobiliare, ad eccezione delle cat. A/1,A/8.A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,49 per cento	
Unità immobiliare, ad eccezione delle cat. A/1,A/8.A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo con contratto registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,49 per cento	
Terreni	0,97 per cento	
Aree fabbricabili	1,00 per cento	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto permanga tale destinazione e non siano locati (cd "Bene merce")	esenti	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,03 per cento	
Immobili produttivi categoria D (di cui 0,76% a favore dello Stato)	1,00 per cento	
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	1,00 per cento	

2. di dare atto che dal 2022 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 2, comma 2 n.6 del Regolamento comunale ovvero: l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Unità immobiliari di cui all'art. 741 lett. c) L. 160/2019 assimilati ex legge ad abitazione principale ovvero: -unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; -fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; -la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al coniuge affidatario stesso; -l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 767, L. 160/2019;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;
5. di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

6. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti e votanti

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Laura Besana

il Segretario Generale
Dott. Angelo Salvatore Spasari

Documento firmato digitalmente
